



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

All'Organo di revisione dei conti  
del Comune di Rocca Susella (PV)  
e, p.c. Al Sig. Sindaco  
Al Responsabile dei Servizi Finanziari  
del Comune di Rocca Susella (PV)

**OGGETTO:** Controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Questionario redatto dall'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2016. **Esito istruttoria questionario.**

A seguito dell'istruttoria sul questionario al rendiconto dell'esercizio in oggetto del Comune di Rocca Susella, si comunica che sono emerse alcune criticità per le quali si raccomanda di:

1. garantire la corretta ed esaustiva determinazione del F.C.D.E. da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare nel risultato di amministrazione, rivolta a tutte le tipologie di entrata previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

A tale proposito si fa notare quanto osservato dall'Organo di revisione nella relazione sul rendiconto di gestione 2016 (p. 18), in sede di verifica di congruità dei fondi, per cui "la quota minima da applicare risulta di euro 33.165,92", mentre l'accantonamento disposto dall'Ente risulta pari a 6.492,34 a fronte di un ammontare totale di residui attivi pari a euro 171.493,91 (fonti BDAP e Finanza locale), con ogni conseguenza sulla parte disponibile del risultato di amministrazione.

Al riguardo, si rammenta, in particolare, che a consuntivo:

- a) la percentuale di accantonamento discende dall'andamento delle riscossioni in c/residui rispetto ai residui attivi iniziali di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- b) non è consentito abbattere né il FCDE riferito ai residui in c/residui né quello riferito ai residui in c/competenza. L'affermazione «con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo», contenuta al punto 3.3 dell'allegato 4/2



al d.lgs. n. 118/2011 è, infatti, facoltà riferita al solo bilancio di previsione (cfr., *ex multis*, deliberazione di questa Sezione n. 253/2017/PRSP).

Si richiede, conseguentemente, di verificare la congruità dell'accantonamento a FCDE, anche in vista della prossima approvazione del rendiconto 2019, al fine di evitare che spese esigibili siano finanziate con entrate di dubbia esigibilità, rammentando, altresì, quanto stabilisce il citato principio contabile in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per cui non è possibile il suo utilizzo fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato.

2. provvedere alla determinazione del F.P.V. per le spese correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili (ad esempio, per le spese di personale, per le spese di lite, ecc.) e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di investimento;

3. migliorare l'efficienza nell'attività di riscossione delle entrate, con particolare riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria, monitorando attentamente la *performance* del concessionario della riscossione;

4. tenere conto del carattere di funzione fondamentale dell'ente locale del servizio di polizia municipale, valutando l'opportunità di ricorrere ad apposite forme associative nei termini previsti dalla vigente normativa;

5. assicurare la corretta ed esaustiva compilazione dei questionari da trasmettere alla scrivente Sezione.

Alla verifica di tali aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2017.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Copia della presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, per quanto di competenza.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito *web* istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato Istruttore

Dott. Ottavio Caleo

